

Mod. E9

Dichiarazione Inizio Lavori (in carta semplice)

Al

Settore Pianificazione ed Uso del Territorio

Oggetto: Comunicazione lavori ai sensi della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19
ed ex Legge 23 Dicembre 1996, n. 662

La/Il sottoscritto _____, in qualità di _____
del fabbricato/appartamento sito alla via _____,

COMUNICA

ai sensi della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19, l'esecuzione dei seguenti lavori all'immobile di cui sopra e consistenti in (*vedere sul retro l'elenco degli interventi consentiti*):

N.B.: La presente comunicazione deve essere presentata venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori (legge 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60).

E' necessario:

- allegare relazione tecnica dettagliata a firma di un tecnico abilitato, nonché gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie (legge 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60).
- indicare il nome dell'impresa a cui si intende affidare i lavori (**D. L. n. 67 del 25/3/97, art. 11, comma 8 bis, convertito nella legge 135 del 23/5/97**).

Il tecnico abilitato deve inoltre emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato (legge 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60).

Come da delibera di G. M. n. 460 del 20/3/97, **deve essere effettuato il pagamento dei diritti di segreteria per L. 100.000** tramite C.C.P. n. 10477834 intestato a "Comune di Avellino/servizio tesoreria" con causale "pagamento diritti segreteria comunicazione L. 662/96" ed allegare l'attestazione alla presente.

Tale comunicazione è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre con l'obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (legge 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60) e richiedere, inoltre, certificato di bitabilità.

Avellino, _____

distinti saluti

INTERVENTI POSSIBILI

(Interventi con la legge n. 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60.)

- a. opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- d. aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- e. opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D. M. 2/4/68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16/4/68, non modifichino la destinazione d'uso;
- f. impianti tecnologici, che non si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

(Interventi con la Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19. (Art. 2, 6 e 8))

- g. Ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell'ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- h. Interventi sottoposti a concessione, qualora siano specificatamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- i. Sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera precedente ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
- j. Le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione;
- k. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
- l. La realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8;
- m. Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

PRESUPPOSTI NECESSARI

Interventi con la Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19. (Art. 2, comma 2 e Art. 6 comma 3)

- Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la realizzazione degli interventi previsti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

Legge n. 662 del 23/12/96, art. 2 comma 60

- La facoltà di cui al comma 60 è data esclusivamente ove gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.